

COMUNE DI ASCOLI PICENO Rep. n. _____

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
ORDINARIA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI
VENDIBILI NELLE FARMACIE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
ASCOLI PICENO.

CIG _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila____ (201__) ____ del mese di ____ in Ascoli Piceno,
nella Civica Residenza.

Avanti a me _____ , Segretario Generale, come tale abilitato a
ricevere e rogare contratti nella forma pubblica - amministrativa
nell'interesse del Comune predetto, sono comparsi i Signori:

- Dott. _____ , domiciliato per la carica in Ascoli
Piceno presso la sede municipale sita in Piazza Arringo, 7 il quale
interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Ascoli
Piceno nella sua qualità di Dirigente _____ dello
stesso Comune (codice fiscale n. 00229010442), _____ di
seguito, per brevità, denominato anche “Comune”;

- Sig. _____ , il quale interviene al presente atto, non in
proprio, ma _____ .

I predetti Comparenti, cittadini italiani della cui identità personale e
rappresentanza, io Segretario rogante mi sono accertato a termini di
legge, previa rinuncia, col mio consenso, avendo essi i requisiti di
legge, alla assistenza dei testimoni, in conformità all’articolo 48 della
legge notarile, mi chiedono di ricevere questo atto, al quale

premettono:

con determinazione a contrarre n. ____ del _____, il Comune di Ascoli Piceno (di seguito denominato Comune o Amministrazione) ha indetto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura telematica aperta per l'affidamento della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del comune di Ascoli Piceno, di durata pari a 48 mesi + 12 mesi di eventuale rinnovo per un valore massimo stimato dell'appalto, pari ad € 12.550.000,00, al netto dell'Iva, così distinto:

Lotto 1, valore, IVA esclusa: € 8.785.000,00;

Lotto 2, valore, IVA esclusa: € 3.765.000;

da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.4, lettera b), del Dlgs 50/16 e s.m.i.;

A. il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. ____ del ____ e sulla GUUE GU/S ____ del _____;

B. con verbale n. ____ del ____ il RUP, relativamente al lotto n. ____ , ha formulato la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

C. il Dirigente del Settore _____, in data _____, con determina n. ____ , ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto relativamente al lotto n. ____ in favore di _____;

D. la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;

E. l'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Fornitore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e

85, comma 5, del Codice;

F. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 32 — comma 9 — del Codice;

G. che il Fornitore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati — ivi compreso il Capitolato Speciale descrittivo prestazionale, nonché il bando — definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per la formulazione dell'offerta;

H. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, il capitolato speciale e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle linee guida di attuazione del Codice adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Amministrazione, il Fornitore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dall'Amministrazione.

L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto e Durata del Contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie di proprietà del Comune di Ascoli Piceno, (lotto ____) per il periodo di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto (ovvero dalla data della richiesta di esecuzione anticipata). L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi.

In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel presente contratto.

Art. 3 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento della fornitura è di €.

_____ (lotto ____)

Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA e oneri per la sicurezza compresi, è pari a € ____/____ (____/____).

I prezzi dei prodotti forniti dovranno rispettare gli sconti proposti in sede di gara così come riportati nel seguente prospetto:

Tipologia Prodotto	Descrizione tipologia	Sconto
A	SPECIALITÀ MEDICINALI.	____ %
B	SPECIALITÀ MEDICINALI DENOMINAZIONE GENERICA. A	____ %
C	FARMACI DA BANCO (OTC) E FARMACI DA VENDERSI SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE (SOP).	____ %
D	LATTE ED ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA	____ %
E	PARAFARMACI, MEDICINALI OMEOPATICI, COSMETICI ED ALTRI PRODOTTI NON COMPRESI NELLE CATEGORIE PRECEDENTI.	____ %

Art. 4 - Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale (art. 4) e nell'offerta

presentata in sede di gara. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo.

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di

lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 — comma 5 — del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e

prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 e 14 del regolamento Europeo 1016/679 (GDPR) circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.comune.ap.it. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dall'art. 32 del Regolamento Europeo 1016/679 (GDPR).

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento di cui sopra e del Codice della Privacy.

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati (nel seguito anche *“Regolamento UE”*), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 24 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

L'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione

www.comune.ap.it. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto.

Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.

In ragione dell'oggetto del contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad

eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso potrà essere nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, che opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

Art. 7 - Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva

Il Fornitore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio

ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, il Fornitore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

È obbligo del Fornitore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile professionale sottoscritta con una delle imprese autorizzate alla copertura di tali rischi, per il risarcimento di danni sia patrimoniali che materiali, anche indiretti e/o per interruzione parziale o totale dell'attività, cagionati a terzi e all'Amministrazione, dal Fornitore nell'espletamento dell'attività di appalto ed anche se dovuti a ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione della fornitura. L'assicurazione dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino al termine dello stesso. È facoltà dell'Amministrazione ritenere idonee le garanzie presentate dall'Aggiudicatario riservandosi la facoltà di richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche.

Art. 8 - Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____

Per le prestazioni rese in subappalto, l'Amministrazione provvederà a effettuare il relativo pagamento al Fornitore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.105, co. 13, del Codice.

In caso di pagamenti effettuati al Fornitore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore deposita presso l'Amministrazione il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica

puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il Fornitore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto il Fornitore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Fornitore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione

integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Il Fornitore deve inoltre comunicare all'Amministrazione le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto

riguardo all'interesse dell'Amministrazione. In tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fornitore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art. 9 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del

bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Fornitore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 10 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (in lettere _____), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Amministrazione e pari al 10% dell'importo a base di gara di ciascun lotto.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione

e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 4 e 7 del presente contratto.

Art. 11 - Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto

disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Fornitore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co. 13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. _____ relativo al lotto n. ____ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati del Fornitore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 13 - Risoluzione per inadempimento

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi

contrattuali da parte del Fornitore. In tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nei seguenti casi:

- a. mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- b. nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione della fornitura (art. 4); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 5); responsabilità per infortuni e danni (art.7); subappalto (art.8); garanzia definitiva (art. 10); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art.12); obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore (art. 20).

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Fornitore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione prevista contrattualmente, con riferimento al lotto n. _____. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Art. 14 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co. 1 del Codice.

Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 15 - Penali

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art. 7 del Capitolato speciale descrittivo prestazionale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Fornitore per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Amministrazione ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la garanzia per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art. 16 - Fallimento del Fornitore o morte del titolare

Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora il Fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 — commi 17 e 18 — del Codice.

In caso di soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 comma 19-bis del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, con riferimento alla graduatoria del lotto n. ____, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura oggetto dell'appalto e fermo

restando quanto previsto dall'art. 3.1 del Disciplinare in termini di aggiudicazione dei singoli lotti. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 17 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

Il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non sia stata approvata dall'Amministrazione.

Art. 18 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile della fornitura

L'Amministrazione nominerà il direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e

riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con il Fornitore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

Il Fornitore indicherà il nominativo del proprio referente che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Fornitore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 19 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà secondo le modalità specificate all'articolo 5 del Capitolato Speciale descrittivo prestazionale.

Il pagamento di ciascuna fattura al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta di cui all'art. 30 co. 5bis del Codice avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società incaricata della riscossione dei tributi comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. I codici univoci di ciascuna farmacia comunale sono: _____. L'Amministrazione rientra nell'ambito

applicativo dello “split payment” previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dal Fornitore.

Art. 20 - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne

l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 15.

Art. 21 - Foro di competenza

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Ascoli Piceno

Art. 22 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'affidatario anche tutte le spese contrattuali, - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il Fornitore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'Amministrazione le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, per l'importo di _____. L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario l'Amministrazione comunale, da appoggiare sul conto corrente che verrà comunicato, con la seguente causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara identificata dal CIG _____".

Il Fornitore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate

nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Art. 23— Elezione di domicilio e comunicazioni

Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- Comune di Ascoli Piceno, Piazza Arringo n. 7 — 63100 Ascoli Piceno PEC: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it
- (Fornitore) _____ , _____ PEC: _____

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato speciale, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.

Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica su supporto informatico non modificabile, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, è stato redatto da me, Segretario Generale, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su ____ pagine _____, a video.

Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono, insieme al relativo documento allegato con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come segue:

- Dr. _____, mediante firma digitale rilasciata da _____, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo _____ ove risulta la validità ed il cui certificato, verificato con software File Protector con collegamento alle liste di revoca (CRL), non risulta revocato.

- Società "_____ mediante firma digitale rilasciata da _____ la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://crl.arubapec.it>, ove risulta la

validità, ed il cui certificato, verificato con software File Protector con collegamento alle liste di revoca (CRL), non risulta revocato.

Dopo di che io Segretario Generale ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Io sottoscritto, Segretario Comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.